



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 9 agosto 2021

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020 e del 13 agosto 2020¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Integrazione contratto 2021 del 7 dicembre 2020

Art. 1 Aumenti di salari minimi

I nuovi salari minimi secondo l'appendice del CCL sono applicabili.

Art. 2 Giorno di vacanze ulteriore per il 2021

I lavoratori hanno diritto ad un giorno di vacanze ulteriore per il 2021. Le vacanze stabiliti all'interno del CCL attuale (art. 20) mantengono la propria validità per il 2021 e le attuali condizioni restano invariate.

Il CCL è modificato come segue:

¹ FF 2013 6063, 2014 2827, 2016 4119 7829, 2017 6615, 2018 1265, 2020 2553 6153

Modello di livello salariale

Orario di lavoro: 178 ore

	Cat. art. 6 CCL	18° anno di età		19° anno di età		20° anno di età 1° anno di esperienza		2° anno di esperienza		3° anno di esperienza		4° anno di esperienza		dal 5° anno di esperienza	
		Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora
Professionisti															
Professionisti con attestato professionale (APF) ecc.	A1					4 334.–	24.35	4 543.–	25.52	4 752.–	26.70	5 013.–	28.16	5 274.–	29.63
Professionisti con certificato di capacità (CFC) ecc.	A2			4 092.–	22.99	4 185.–	23.51	4 324.–	24.29	4 417.–	24.81	4 556.–	25.60	4 696.–	26.38
Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti ecc.	B1	3 825.–	21.49	3 825.–	21.49	3 907.–	21.95	3 990.–	22.42	4 073.–	22.88	4 156.–	23.35	4 239.–	23.81
Collaboratrici e collaboratori senza qualifica															
Collaboratrici et collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari	B2	3 615.–	20.31	3 615.–	20.31	3 689.–	20.72	3 800.–	21.35						

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

9 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

